




Prot 2529/2017 del 28/12/17

Tribunale di locri



Direzione Provinciale di Reggio Calabria



PROTOCOLLO D'INTESA

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria

Uffici giudicanti di Locri
(Tribunale e Uffici del Giudice di Pace di Locri e Siderno)

Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Locri

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria (di seguito "Agenzia"), nella persona del Direttore Provinciale dott.ssa Claudia Cimino

E

Uffici giudicanti di Locri
(Tribunale di Locri - Uffici del Giudice di Pace di Locri e Siderno)
nella persona del Presidente dott. Rodolfo Palermo

E

Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Locri nella persona della Presidente Avv. Gabriella Mollica Luly

PREMESSO CHE

- Gli artt. 74 e segg. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo Unico delle disposizioni legislative a regolamentari in materia di spese di giustizia" (di seguito "Decreto") assicurano il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Assicurano altresì il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate
- Le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio sono contenute in generale nell'articolo 76 nonché, per quel che concerne il processo penale, nell'art. 92 del Decreto;



- In base all' art. 98 del Decreto (sempre in relazione al processo penale), copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'Ufficio del magistrato che procede, all'Ufficio finanziario (di seguito "Ufficio Territoriale") nel cui ambito di competenza territoriale è situato l'Ufficio del predetto magistrato;
- L'Ufficio Territoriale verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'Anagrafe Tributaria e, qualora risulti che il beneficio è stato erroneamente concesso, richiede il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 112 del Decreto;
- Con riferimento al settore civile, l'ammissione al beneficio viene disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e, in mancanza, nei casi previsti dall'art. 126, comma 3, del Decreto, dal giudice precedente.
- In base all' art. 127 del Decreto (sempre per il settore civile), copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'Ufficio Territoriale competente.

Quest'ultimo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'Ufficio Territoriale richiede la revoca dell'ammissione ove il reddito indicato sia superiore ai limiti previsti dalla legge;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si addiuviene alla sottoscrizione del presente protocollo, specificamente finalizzato a regolare ed ottimizzare il flusso degli atti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia nel processo penale che in quello civile, e consentire maggiore speditezza nelle liquidazioni dei compensi spettanti ai difensori, da richiedere tramite L.S.G. per il SIAMM.

In particolare, le parti convengono che:


- Il Consiglio dell'ordine degli avvocati avrà cura di inviare a mezzo pec nella medesima data le comunicazioni dovute a termini degli artt. 126, comma 2, e 127, comma 1, del Decreto all'Agenzia delle Entrate ed all'Ufficio del giudice precedente.
- A seguito di ricevimento degli atti relativi all'ammissione al patrocinio, l'Ufficio Territoriale provvede tempestivamente a svolgere le attività previste dal comma 2 sia dell'art. 98 che dell'art. 127 del Decreto.

Qualora dai controlli effettuati emerga il rispetto delle condizioni generali previste dall' articolo 76 e, per il processo penale, anche quelle particolari di cui all'art. 92 del Decreto, l'Ufficio Territoriale non procederà ad alcuna comunicazione.

Decorsi tre mesi dalla data di trasmissione degli atti all'Ufficio Territoriale senza alcuna espressa segnalazione, il rispetto delle condizioni reddituali previste si considera, pertanto, confermato ed il Giudice potrà procedere all'emissione del decreto di liquidazione.

L'Ufficio Territoriale, ove dalla verifica dovesse risultare che ricorrono i presupposti per godere del beneficio ma che l'interessato ha indicato un reddito inferiore a quello accertato, provvederà in tutti i casi ad informare di ciò il giudice precedente entro il suddetto termine trimestrale.



- 
- In caso di provata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni stabilite dagli articoli 76 e 92 del Decreto, resta comunque impregiudicata la possibilità dell'Ufficio Territoriale di presentare in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, richiesta di provvedimento di revoca ai sensi degli artt. 112 e 136 del Decreto.
 - E' fatta salva la possibilità di richiedere all'Ufficio Territoriale la conferma espressa dei presupposti del diritto al patrocinio a spese dello Stato, sulla base delle informazioni disponibili, qualora il giudice competente possa desumere da fatti o elementi in suo possesso l'assenza dei presupposti di legge;
 - La trasmissione degli atti relativi all'ammissione al patrocinio, così come delle conseguenti determinazioni e comunicazioni, avverrà esclusivamente tramite posta elettronica certificata alle rispettive caselle, di seguito specificate:

per l'Ufficio Territoriale: dp.reggiocalabria@pce.agenziaentrate.it

per gli Uffici Giudicanti:

TRIBUNALE

- settore penale gip/gup: gipgup.tribunale.locri@giustiziacert.it;
- settore penale dibattimento: penale.tribunale.locri@giustiziacert.it;
- settore civile: civile.tribunale.locri@giustiziacert.it


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI

- gdp.locri@giustiziacert.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SIDERNO

- prot.gdp.siderno@giustiziacert.it

per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati:

- ord.locri@cert.legalmail.it
- 


- Tutte le disposizioni del presente protocollo devono intendersi applicabili con riferimento agli atti trasmessi all'Ufficio Territoriale in data successiva alla sua sottoscrizione.

Locri, 28/12/2017

Agenzia delle Entrate

Il Direttore Provinciale di Reggio Calabria

(dott.ssa Claudia Cimino)




Uffici giudicanti di Locri

(Tribunale e Uffici del Giudice di Pace di Locri e Siderno)

Il Presidente

(dott. Rodolfo Palermo)



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri

La Presidente

(avv. Gabriella Mollica Zuly)

